

## All. 2

### CONVENZIONE per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società " T.A.S.K. - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE – SRL"

Il sottoscritto....., in qualità di ..... legale rappresentante del ..... di  
....., giusta deliberazione del ..... n. .... del ....., soggetto di diritto  
pubblico, in qualità di socio della TASK Srl;

Il sottoscritto....., in qualità di ..... legale rappresentante del ..... di  
....., giusta deliberazione del ..... n. .... del ....., soggetto di diritto  
pubblico, in qualità di socio della TASK Srl.;

.....

in attuazione di quanto previsto dallo Statuto,

### PREMESSO CHE

- la Task Srl ha capitale interamente pubblico e opera a favore dei soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing";
- la TASK Srl ha ad oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2014/24/UE ogni Amministrazione socia deve esercitare sulla Società "in house":
  - "un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata";
  - "un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
    - i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;
    - ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e
    - iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.",
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, direttiva 2014/24/UE, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza sulla TASK Srl., demandandolo ad un Comitato di Coordinamento, secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione, avente natura pubblicistica;
- i Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società TASK Srl quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività previste dall'oggetto sociale. A tal fine, con la presente Convenzione, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei loro poteri di indirizzo e di controllo sulla società di cui trattasi per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di esercitare il

controllo analogo congiunto sulla società TASK Srl

## **ADERISCE ALLA SEGUENTE CONVENZIONE**

### **Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

1. La presente Convenzione disciplina:
  - a) le modalità con cui i soci pubblici partecipanti al capitale della TASK Srl esercitano sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo congiunto;
  - b) gli elementi necessari delle convenzioni da stipularsi tra la TASK Srl e i singoli soci per le attività che saranno conferite, affidate o cofinanziate dagli stessi e la relativa contribuzione.

### **Art. 2 - Durata e disciplina della convenzione**

1. La durata della presente Convenzione coincide con la durata della Società.
2. La presente Convenzione deve essere costantemente allineata con le clausole dello Statuto sociale.
3. I soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni alle condizioni e nelle forme stabilite nello Statuto sociale, esclusivamente ai soggetti pubblici indicati all'art. 5 dello Statuto sociale.
4. Il trasferimento delle quote è condizionato all'adesione dei nuovi soci alla presente Convenzione. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dalla presente Convenzione.

### **Art. 3 – Organo di Amministrazione**

1. I soci si impegnano affinché l'Organo di Amministrazione della società sia scelto fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle prescrizioni concernenti le nomine nelle società partecipate da parte degli Enti pubblici.
2. L'Organo di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della direttiva appalti richiamato in premessa, rappresenta ai limitati fini del controllo analogo tutte le Amministrazioni aggiudicatrici partecipanti.
3. Con l'adesione alla presente Convenzione le Amministrazioni firmatarie conferiscono delega formale all'Organo di Amministrazione, i cui poteri di rappresentanza sono attribuiti nei limiti di quanto stabilito nella presente Convenzione dagli articoli successivi.

### **Art. 4 – Comitato di Coordinamento e modalità di esercizio del controllo congiunto**

1. I soci partecipanti al capitale sociale, conformemente con quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, esercitano sulla TASK Srl un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di quanto previsto dalle richiamate Direttive Comunitarie, dallo Statuto e dalla presente convenzione, mediante un organismo di controllo, di seguito denominato "Comitato di Coordinamento", istituito dai Soci, che garantisce il supporto amministrativo e strumentale alla Società.
2. Il Comitato di Coordinamento rappresenta la sede del coordinamento dei soci per la loro informazione, consultazione, valutazione e verifica, controllo preventivo, consuntivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione e amministrazione della Società.
3. Al Comitato di Coordinamento spetta la disamina preventiva degli ordini del giorno e delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci. Può esprimere pareri preventivi in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e formulare proposte di modifica o integrazione.
4. Ogni determinazione in merito agli indirizzi ed obiettivi, al bilancio, ai piani strategici, economici e patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, tutti gli atti sottoposti a deliberazione assembleare sono approvati previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Coordinamento.
5. L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal parere del Comitato di Coordinamento, è tenuta a motivare specificatamente la propria decisione.

6. Il Comitato di Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e di lungo periodo della Società, attuando in tal modo il controllo sull'attività della stessa. A tal fine, l'Organo di Amministrazione trasmette al Comitato di Coordinamento la seguente documentazione e ne dà contestuale comunicazione ai soci:

- report almeno semestrale relativo allo stato di attuazione del piano triennale e del piano annuale unitamente all'elenco delle decisioni assunte, con espressa indicazione degli eventuali scostamenti o criticità e relative proposte di ripianificazione o superamento;
- le proposte di attività o progetti che non siano comprese nel piano triennale e nel piano annuale;
- la proposta di bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'Assemblea;
- ogni operazione immobiliare;
- mutui, avalli, fideiussioni, ipoteche ed ogni altra forma di garanzia;
- proposte di modifiche statutarie, proposte di aumento o riduzione del capitale;
- ogni altra questione che l'Organo di Amministrazione ritenga di sottoporre.

7. Il Comitato di Coordinamento si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione relativa agli argomenti di sua competenza e trasmette il parere conseguente all'Organo di Amministrazione e ai soci per l'espressione del voto in assemblea. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà determinato un silenzio assenso e dunque potrà prescindere dal parere preventivo dello stesso.

#### **Art. 5 – Composizione, nomina e modalità di funzionamento del Comitato di Coordinamento**

1. Il Comitato di Coordinamento è una struttura tecnica, permanente, composta complessivamente da 3 a 9 membri nominati dai soci a maggioranza dei presenti al voto, che durano in carica tre anni, rinnovabili.

2. Il Comitato di Coordinamento è presieduto da un presidente nominato nella prima seduta, a maggioranza tra i componenti dello stesso. Il Presidente può nominare tra i membri un segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle proprie funzioni.

3. Il Comitato di Coordinamento si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del presidente e, comunque, con cadenza almeno semestrale.

4. Il Comitato di Coordinamento si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti ed esprime le proposte e i pareri di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

6. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato di Coordinamento, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente convenzione, è disciplinato con atto interno di auto organizzazione dell'organismo medesimo.

#### **Art. 6 – Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto**

1. Ai fini dell'esercizio del potere di controllo, da esercitarsi entro 10 giorni, il Comitato di Coordinamento riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:

a) entro il 31 maggio di ogni anno, la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della società, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare.

b) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso:

- la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
- la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e dell'organizzazione dei servizi e

- delle attività della società, contenute nel piano annuale di attività;
- la relazione sui fatti e sulle operazioni di maggior rilievo che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società e quelle previste nel prosieguo dell'esercizio finanziario.
- c) almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;
2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 6, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni del Comitato di Coordinamento, tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla nei tempi dalla stessa indicati.

#### **Art. 7 – Diritti dei soci**

1. Il Comitato di Coordinamento deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti al capitale sociale della TASK Srl, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.
2. Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al Comitato di Coordinamento, sottopone alla medesima le proposte e problematiche attinenti la Società.
3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata all'Organo di Amministrazione e al Comitato di Coordinamento e il relativo riscontro è fornito dalla Società.
4. I Componenti del Comitato di Coordinamento sono referenti nei confronti dei soci che li hanno nominati, ciascuno dei quali può chiederne l'audizione.
5. Le attività previste in capo al Comitato di Coordinamento debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del codice civile, dal possesso delle quote societarie.

#### **Art. 8 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai soci**

1. Le attività sono affidate alla TASK Srl dai soci, sia congiuntamente che disgiuntamente con atto che ne disciplina i relativi rapporti e ne definisce le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività societaria, in modo da assicurare il controllo sulle prestazioni coordinato con il controllo analogo.

#### **Art. 9 – Norme finali e di prima applicazione**

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di adesione da parte di tutti i soci della TASK Srl ed è operativa dalla data di nomina di tutti i componenti del Comitato di Coordinamento.
2. La sottoscrizione del presente atto, in via unilaterale per adesione con modalità digitale, ha la stessa efficacia del contratto sottoscritto contestualmente da tutti i partecipanti e lo sostituisce formalmente a tutti gli effetti di legge.

I sottoscritti per accettazione – firma digitale art. 15 legge 241/1990